

## ALLEGATO A

Importi delle sanzioni amministrative previste all'art. 62 del Regolamento di Polizia Urbana

<b>VIOLAZIONI</b>	<b>Importi in Euro</b>	<b>p.m.r.</b>
	<b>Min./Max</b>	
<b>Art.7: Sicurezza e decoro della città.</b>		
<b>c./</b>		
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:		
a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti;	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via, anche con schiume e prodotti simili;	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
e. affiggere in luoghi autorizzati scritte offensive per il decoro e la dignità, la personalità o il rispetto delle persone o degli animali;	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
f. affiggere o collocare etichette adesive od altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza autorizzazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido.	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
g. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
h. percorrere in bicicletta, monopattini, roller, o analoghi acceleratori di velocità, luoghi riservati ai pedoni, quali portici, marciapiedi e percorsi pedonali;	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di cose, persone o animali;	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio che non sia strettamente potabile;	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
k. immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui monumenti;	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
m. spostare, manomettere, rompere o insudiciare, i contenitori dei rifiuti;	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
n. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
o. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
p. esporre fuori dagli esercizi commerciali, dai pubblici esercizi, circoli privati,	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>

<p>altre attività in genere, richiami o forme pubblicitarie contro il buon costume e il decoro pubblico;</p> <p>q. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;</p> <p>r. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;</p> <p>s. lanciare pietre, materiali esplosivi, imbrattanti e altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, anche in occasione di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche ecc.).</p> <p>t. installare o utilizzare sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.</p> <p>u. collocare sbarramenti e/o recinzioni, specialmente costituiti con filo di ferro, spinato o cavetti, intersecanti strade vicinali poderali, sentieri, tratturi o altre vie di transito, se non opportunamente segnalati e rilevabili all'occhio di chi transita.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p>
<p><b>Art. 8: Incolumità e igiene pubblica.</b>  <b>c./</b></p> <p>1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:</p> <p>a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;</p> <p>b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;</p> <p>c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;</p> <p>d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;</p> <p>e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;</p> <p>f. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;</p> <p>g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;</p> <p>h. apporre vetri, sporgenze acuminata e taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero in spazi condominiali che possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini;</p> <p>i. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 9: Comportamenti contrari al decoro.</b>  <b>c./</b></p> <p>1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:</p> <p>a. compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che</p>	

<p>possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;</p>	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<p>b. produrre atti contrari alla quiete pubblica quali, grida, schiamazzi e canti specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte;</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>c. esercitare in modo non occasionale, il campeggio, dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale, può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; può fare abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>d. fermare il veicolo sulla pubblica via per richiedere informazioni o contrattare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano il meretricio o che comunque per l'atteggiamento e l'abbigliamento e le modalità comportamentali, manifestano l'intenzione di esercitare l'attività;</p>	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<p>e. cedere a qualsiasi titolo per il consumo bevande alcoliche o tabacchi, a categorie di persone vietate dalla legge;</p>	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<p>f. consumare alcolici o tabacchi a categorie di persone vietate dalla legge. Per i minori, in caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>g. circolare o stazionare in stato di ubriachezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, causando disturbo o molestia ad altre persone.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>h. circolare o stazionare, in modo particolare nei locali di pubblico intrattenimento, per i minori obbligati a frequentare la scuola dell'obbligo in orario delle lezioni, se non accompagnati da coloro che ne esercitano la podestà genitoriale o da persona maggiorenne incaricata dai medesimi. In caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;</p>	<b>Segnalazione</b>	
<p>i. accedere nei luoghi di lettura e/o di rappresentazione di pubblico spettacolo, compiendo atti o assumendo comportamenti che siano di disturbo delle attività in violazione dei Regolamenti che ne disciplinano l'uso;</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>j. accedere ad aree, locali o impianti sportivi ove si esercitano, attività, competizioni o raduni di qualsiasi genere, creando turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività con comportamenti che siano contrari ai regolamenti interni. E' altresì vietato l'uso di turpiloquio e l'esposizione di scritte offensive della dignità delle persone, della razza, religione o fede politica e qualsiasi forma di offesa manifestata palesemente durante lo svolgimento di qualsiasi attività;</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>k. sdraiarsi sul suolo pubblico sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti e apparecchiature il suolo pubblico.</p>	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<p><b>Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato.</b></p>		
<p><b>c./</b></p>		
<p>1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>

<p>2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, idonei contenitori per il deposito dei rifiuti minuti e dei mozziconi di sigarette.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>4. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di collocare all'esterno dell'esercizio un contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>5. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>6. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p><b>Art. 11: Conferimento e raccolta rifiuti.</b></p>		
<p><b>c./</b></p>		
<p>1 E' vietato conferire/depositare i rifiuti domestici con modalità e forme in contrasto con le modalità previste per la raccolta differenziata stabilite e rese note dal "Gestore" del servizio, in particolare:</p> <p>a. il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato previa separazione/differenziazione per tipologia; in considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori/sacchetti a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.</p> <p>b. Devono essere rispettati i luoghi di conferimento.</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<p>2. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, devono essere conferiti per il ritiro in accordo con la ditta incaricata.</p>	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
<p>3. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.</p>	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
<p>4. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.</p>	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
<p>5. E' vietato inoltre ai soggetti non residenti e non titolari e/o possessori di immobili siti in Villar Dora, di depositare i loro rifiuti nei cassonetti di raccolta ubicati nel territorio comunale.</p>	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<p><b>Art. 12: Sgombero neve.</b></p>		
<p><b>c./</b></p>		
<p>1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall' Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e</p>	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>

<p>accumulata sul suolo pubblico.</p> <p>2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.</p> <p>3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.</p> <p>4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.</p> <p>5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 13: Sostanze liquide, esplosive infiammabili.</b> c./</p> <p>1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.</p> <p>2. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.</p> <p>3. Nei solai, negli scantinati, nelle gabbie delle scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l'utilizzo di bombole a gas.</p> <p>4. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà opportuno prescrivere.</p> <p>5. E' vietato tenere in deposito carburante per la trazione dei veicoli di qualsiasi natura, se non per scopi imprenditoriali.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 14: Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.</b> c./</p> <p>1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, mortaretto o simili.</p> <p>2. I soggetti pur muniti di autorizzazione di P.S. devono sempre richiedere l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>

<p><b>Art. 15: Decoro dei fabbricati e manutenzione dei terreni.</b>  <b>c./</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di efficienza e conservazione per quanto attiene la sicurezza, l'estetica, il decoro e l'igiene.</li> <li>2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.</li> <li>4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.</li> <li>5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le vigenti norme edilizie contenute in atti e regolamenti comunali.</li> <li>6. Qualora si rendesse necessario procedere ad opere di scalpellatura nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità.</li> <li>7. Qualunque guasto rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità Comunale.</li> <li>8. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiale potenzialmente pericolosi per i passanti.</li> <li>9. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono tenuti a richiedere al competente ufficio, l'assegnazione del numero civico.</li> <li>10. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, lungo tutti i muri delle strade private o parcheggi privati adiacenti l'edificio se affacciati sulla via pubblica, nonché lungo i marciapiedi privati.</li> <li>11. I proprietari e i locatari, devono impedire l'insediamento di colonie feline, di piccioni e di ratti, negli immobili occupati.</li> <li>12. La vegetazione all'interno dei cortili privati andrà mantenuta costantemente in ordine, evitando il proliferare di erbacce, l'inselvaticamento delle piante ed il proliferare di habitat tipici per scarafaggi topi ed altri animali potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo. Analogamente si dispone per tutte le zone non abitate degli edifici, quali solai, cantine, box o simili.</li> </ol>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 16: Collocamento di targhe e lapidi commemorative.</b>  <b>c./</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima di collocare cippi, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in luoghi altri aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che verrà concessa con l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.</li> </ol>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 17: Divieti.</b>  <b>c./</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nel verde pubblico in genere, è vietato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. danneggiare la vegetazione;</li> <li>b. circolare con veicoli di qualsiasi tipo e natura su aiuole, siti erbosi ed altre</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>

<p>aree non destinate alla circolazione;</p> <p>c. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse sì da insudiciarle;</p> <p>d. l'uso delle attrezzature dei parchi gioco ai maggiori di anni 12, o a coloro che abbiano superato gli anni o il peso indicati quali limiti massimi dal costruttore;</p> <p>e. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ove non vi sia un esplicito divieto. Questi ultimi dovranno essere tenuti al guinzaglio sempre e con museruola, avendo cura che non lordino specie nei luoghi frequentati da bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane;</p> <p>f. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e ai rigagnoli;</p> <p>g. salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;</p> <p>h. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;</p> <p>i. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità;</p> <p>j. utilizzare giochi destinati ai bambini a chiunque abbia un'età superiore a 12 anni, ad eccezione di piste, tavoli e campi da gioco.</p>	<p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p>
<p><b>Art 18: Disposizioni particolari sulle aree denominate "San Pancrazio e la Seia".</b>  <b>c./</b></p> <p>2. E' vietato il transito e la sosta di ogni mezzo motorizzato anche se al servizio di coloro che esercitano attività venatoria e anche se condotti a mano. Sono esclusi dal divieto i mezzi agricoli dei proprietari terrieri con servitù di passaggio, mezzi al servizio di invalidi, mezzi di soccorso, mezzi di Forze di Polizia e mezzi autorizzati.</p> <p>3. E' vietato l'accensione di ogni tipo di fuoco, anche per attività turistico ricreative quali la cottura degli alimenti.</p> <p>4. E' vietato il taglio di piante, arbusti e asportazione di cortica erbosa se non autorizzato.</p> <p>5. E' vietata la raccolta di piante officinali e di frutti spontanei.</p>	<p><b>75,00/500,00</b>    <b>150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00</b>    <b>150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00</b>    <b>150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00</b>    <b>150,00</b></p>
<p><b>Art. 19: Disposizioni sul verde privato e sulla conduzione di orti e giardini.</b>  <b>c./</b></p> <p>1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale, anche per cause accidentali.</p> <p>2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature, siepi e vegetazione in genere, in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.</p> <p>3. La presenza di alberi impiantati su proprietà privata non deve ostruire,</p>	<p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p>

<p>offuscare, attenuare o limitare l'illuminazione pubblica.</p> <p>4. I proprietari di orti e i giardini che si trovano nelle vicinanze di abitazioni devono adottare tutte le cautele necessarie a ridurre il proliferare di zanzare, in particolar modo evitare la formazione di pozze d'acqua stagnante e tenere bidoni di acqua aperti.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 21: Specificazioni.</b> c./</p> <p>3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne da danni.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 22: Occupazioni per manifestazioni.</b> c./</p> <p>1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione della tassa o Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.</p> <p>2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.</p> <p>3. In tutte le manifestazioni deve essere presente un'adeguata dotazione di servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo. Alternativamente potrà essere concesso l'utilizzo dei servizi igienici pubblici se ritenuti in numero adeguato alla circostanza. In questo caso sarà comunque compito del concessionario del suolo pubblico gestirli in modo tale da garantire il rispetto delle norme igieniche.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 23: Occupazione per lavori di pubblica utilità o di iniziativa privata.</b> c./</p> <p>1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori o, in caso di urgenza, contestualmente all'inizio dei lavori o all'apertura degli uffici comunali. Analogamente, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, prima di dare inizio ai lavori autorizzati va data comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.</p> <p>3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.</p> <p>4. L'occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici simili per l'effettuazione di traslochi deve essere preventivamente comunicata ai competenti uffici comunali cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del trasloco.</p> <p>5. L'occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici o trabattelli o altri mezzi simili per la manutenzione delle facciate degli edifici,</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>



dei tetti o di altre strutture, qualora l'attività non necessiti di permesso per costruire, deve avvenire con le medesime modalità di cui al comma 5.		
<b>Art. 25: Occupazione del soprassuolo.</b> <b>c./</b> 1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili. 2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento edilizio. 3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Art. 26: Raccolta di materiali e vendite di beneficenza.</b> <b>c./</b> 1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche è soggetta ad autorizzazione per occupazione del suolo pubblico 2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti ed Associazioni riconosciute con Decreto di Organi statali o inseriti in elenchi dell'Associazione e Volontariato anche comunale o ONLUS. 3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'associazione o dell'ente.	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Art. 27: Accattonaggio.</b> <b>c./</b> 1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con atteggiamenti molesti, proponendo prestazioni o servizi non richiesti, avvalendosi di minori o animali e utilizzando modalità fraudolente.	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Art. 28: Luminarie.</b> <b>c./</b> 1. L'installazione di luminarie non è soggetta a preventiva concessione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'occupazione. 2. E'consentito attaccare le strutture a arredi urbani purché siano eseguiti in modo da non creare pericolo o danno a terzi. Gli attacchi alle proprietà private vanno eseguiti con il consenso dei proprietari. 3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad altezza non inferiore a mt. 5,50 su strade attraversate da veicoli e non meno di mt. 3,00 se destinate al transito di soli pedoni e velocipedi. 4. E' obbligatoria la certificazione di tecnico abilitato che attesti la conformità degli impianti alle norme CEI.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Art. 29: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.</b> <b>c./</b> 1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e limitatamente al periodo dello svolgimento.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Art. 30: Occupazioni di altra natura.</b> <b>c./</b>		

<p>1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.</p> <p>2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 31: Occupazioni con dehors ed esposizioni di merci per fini commerciali.</b> c./</p> <p>3. Relativamente ai dehors, l'installazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunale, anche nel caso l'insistenza avvenga su suolo privato sottoposto a pubblico passaggio.</p> <p>4. Il titolare dell'esposizione o del dehor, sarà responsabile della corretta gestione e dell'uso da parte degli avventori dell'esercizio, in particolar modo dovrà garantire che lo spazio non occupato sia costantemente mantenuto libero per la circolazione pedonale e non impiegato in conseguenza all'avvento all'esercizio commerciale o al pubblico esercizio.</p> <p>5.. Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, dovranno essere mantenuti sempre liberi ed agibili i passaggi per i mezzi impiegati delle persone diversamente abili autorizzati alla circolazione sui marciapiedi e sui portici.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 32: Esposizioni merci.</b> c./</p> <p>3. L'occupazione del suolo o spazio pubblico, per l'esposizione di derrate alimentari deperibili e soggette a conservazione a temperatura controllata, ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.</p> <p>4. L'esposizione di derrate alimentari deve garantire che le stesse vengano esposte ad un'altezza non inferiore agli 80 centimetri dal suolo.</p> <p>5. L'esposizione di merci in apposite strutture adatte a contenerle collocate all'esterno degli esercizi commerciali deve rispettare le disposizioni indicate nel precedente articolo 43 e qualora siano interessate aree soggette a vincoli, devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.</p> <p>6. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 33: Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali.</b> c./</p> <p>1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 21 e quanto disposto dall'apposito regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>

<p>regionali, quando siano interessate aree soggette a vincoli.</p> <p>2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 34: Commercio in forma itinerante.</b> c./</p> <p>3. La vendita in qualsiasi forma da parte di imprenditori agricoli di prodotti non provenienti dal proprio fondo, dovrà essere debitamente segnalata con l'esposizione del cartello che distingua gli stessi. In particolare dovrà essere posto il cartello indicante quali siano i prodotti del proprio fondo e quali no.</p> <p>4. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.</p> <p>5. L'esercente su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 35: Disposizioni generali.</b> c./</p> <p>1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere un'attività commerciale o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 36: Lavoro notturno.</b> c./</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 8.</p> <p>4. I servizi pubblici che per segnalazioni o avvisi impieghino sirene acustiche, allarmi, sistemi sonori o strumenti simili, devono, compatibilmente con il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'incolumità pubblica, contenere le emissioni in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o al riposo delle persone.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 37: Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.</b> c./</p> <p>1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.</p> <p>2. E' vietata l'attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbiatura all'aperto senza uso di impianti di captazione idonei a evitare dispersione di polveri, gas e vapori.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 38: Spettacoli e trattenimenti.</b> c./</p> <p>1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.</p> <p>2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>

<p><b>Art. 39: Abitazioni private.</b>  <b>c./</b>  1. Nelle abitazioni private e nelle aree di pertinenza esterne ad esse, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4.  2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22 nei giorni feriali e non prima delle 09,00 e dopo le 22,00 nei giorni festivi .  3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.  4. L'utilizzo in spazi aperti di macchine utensili o da giardinaggio che arrecano disturbo o molestia, non può avvenire dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi e dalle ore 22,00 alle ore 10.00 nei giorni festivi e prefestivi.  5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi non è consentita tale attività, fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco con relative prescrizioni. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali ed artigianali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.</p>	<p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p>
<p><b>Art. 40: Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore.</b>  <b>c./</b>  1. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.  2. Salvo quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in tema di inquinamento acustico. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.</p>	<p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p>
<p><b>Art. 41: Dispositivi acustici antifurto in proprietà privata.</b>  <b>c./</b>  1. La disposizione dell'art. 40 comma 2. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.</p>	<p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p>
<p><b>Art. 42: utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici.</b>  <b>c./</b>  1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:  a. In tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno assicurare assidua sorveglianza, al fine di evitare il verificarsi di tali episodi, avvertendo se del</p>	<p><b>25,00/500,00</b>    <b>50,00</b></p>

<p>caso le forze dell'ordine.</p> <p>b. In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.</p> <p>3. E' vietato il commercio in forma itinerante di artigiani pirotecnici.</p> <p>4. Per quanto concerne i posteggi nelle aree mercatali, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di un estintore facilmente accessibile.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 43: Attività e comportamenti vietati.</b></p> <p><b>c./</b></p> <p>2. Per perseguire tali scopi è espressamente vietato:</p> <p>a. Tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità.</p> <p>b. Tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare in caso di cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e disposta in modo da essere al riparo da intemperie umidità e condizioni nocive per la salute dell'animale.</p> <p>c. Detenere animali in condizioni igienico – sanitarie carenti.</p> <p>d. Detenere animali in condizioni di isolamento tali da impedire il controllo quotidiano del loro stato di benessere.</p> <p>e. Detenere animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole;</p> <p>f. Addestrare animali appartenenti a specie selvatiche senza le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.</p> <p>g. Aizzare animali in modo da arrecare pericolo o danno a cose, animali o persone.</p> <p>h. Utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie. Sono vietate ogni forma di lotta e combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.</p> <p>i. Offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.</p> <p>j. Detenere, vendere, esporre o colorare animali in modo artificiale.</p> <p>k. Foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali e nei luoghi di ritrovo delle colonie feline con l'obbligo di ripristinare le condizioni igieniche prima di allontanarsi da essi.</p> <p>l. Il transito di armenti o greggi senza averne preventivamente comunicato alla Polizia Locale, almeno 5 giorni prima, il passaggio e l'itinerario.</p> <p>m. Lasciare vagare nel centro abitato animali da cortile.</p> <p>n. Trasportare animali chiusi in bagagliai di veicoli a tre volumi senza collegamento d'aria con l'abitacolo.</p> <p>o. Trasportare animali chiusi in gabbie, trasportini ecc., non idonei per consentire ventilazione sufficiente, stazione eretta e possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.</p> <p>p. Catturare, uccidere, disturbare e allontanare specie aviarie ivi compreso distruggere i nidi durante il periodo di nidificazione, riproduzione e svezzamento.</p> <p>q. Condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi a condizione di non sottoporre l'animale a sforzi e affaticamento eccessivo.</p> <p>r. Catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici.</p> <p>s. Ogni forma di mutilazione per motivi estetici.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p> <p><b>75,00/500,00 150,00</b></p>

t. La vendita di animali a minori di anni 18.	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
u. La vendita di gabbie-trappola su tutto il territorio comunale tranne a coloro che esercitano attività che li autorizza all'uso.	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
v. La vendita e l'uso di collari elettrici o dispositivi che creano sofferenze.	<b>75,00/500,00</b>	<b>150,00</b>
w. Utilizzare nella pratica di accattonaggio animali o cuccioli in stato di incuria o sofferenza. I cuccioli gli animali di cui sopra verranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso strutture idonee.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Art. 44: Animali molesti.</b> c./		
1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Art. 45: Mantenimento dei cani.</b> c./		
1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi secondo le vigenti disposizioni in materia.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
2. I cani dovranno essere condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo le norme ministeriali dettate dall'Ordinanza 27 agosto 2004, o norme successive.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
3. Nelle aree esterne al centro urbano, purché non affollate, per le strade di campagna, nelle aree verdi pubbliche non adibite a parchi, e giardini pubblici, tranne che sia diversamente segnalato, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
4. E' vietato consentire ai cani di immettersi nelle proprietà private, anche se non recintate e lasciare vagare gli stessi nel centro abitato senza sorveglianza diretta.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
6. Le recinzioni delle proprietà private, confinante con strade pubbliche o altre proprietà private devono essere costituite in modo idoneo da evitare che l'animale possa entrare in contatto con cose o persone della proprietà altrui.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
8. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico, in modo da preservare l'igiene e il decoro del luogo.	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
9. I proprietari o detentori dei cani che si trovano sul suolo pubblico o di uso pubblico, devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Non saranno ritenuti idonei i fazzoletti di carta. Tale obbligo non opera rispetto a non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.	<b>50,00/500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Art. 46: Ritrovamento e gestione cani vaganti.</b> c./		
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Comando di Polizia Locale che provvederà per il suo recupero.	<b>25,00/500,00</b>	<b>50,00</b>

<p><b>Art. 47: Fauna selvatica e esotica.</b>  <b>c./</b>  2. E' vietato a chiunque di molestare, catturare , detenere commerciare le specie della fauna autoctona, fatte salve le norme che regolano l'esercizio della caccia, della pesca e le norme sanitarie.  3. E vietato immettere senza autorizzazioni, esemplari di fauna selvatica detenuti a qualunque titolo.  4. La detenzione privata, il commercio e l'allevamento di animali esotici sono soggetti ad autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti.  5. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi.  6. Negli edifici o nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni, stabulazioni di colombi tali da creare condizioni di rapida proliferazione o compromissione delle condizioni igieniche, i proprietari devono intervenire per la pulizia e adottare interventi meccanici o strutturali (reti di protezione, dissuasori, repellenti ecc.) in modo da impedire gli incomodi senza causare maltrattamento sugli animali.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 48: Allevamenti di animali.</b>  <b>c./</b>  1. E' consentito allevare animali da cortile per autoconsumo nel centro abitato quali polli, anatre, oche, faraone, conigli o simili nel rispetto delle distanze dalle abitazioni previste dal P.R.G.C. e dai vigenti regolamenti comunali, sempre che:  a. gli animali siano tenuti chiusi in serraglio;  b. sia mantenuto costantemente pulito il fondo del serraglio, sia evitato il propagarsi di odore di stallatico, e siano asportate frequentemente le deiezioni;  c. siano adottate le misure idonee quali circolazione di aria, luce, spazio necessario, atte a garantire la buona salute degli animali;  d. nel caso di pollai popolati da più galli, da oche, da faraone o da anatre siano presi i dovuti accorgimenti affinché siano evitati disturbi acustici dovuti al canto dei volatili stessi;  e. siano adottati gli accorgimenti necessari per evitare il proliferare di topi o altri animali incomodi per la salute dell'uomo;  2. Le stalle, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimaie in aperta campagna costruite a regola d'arte.  3. E' vietato tenere porcilaie, nel centro abitato, salvo che siano espressamente autorizzate dalla competente autorità sanitaria.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 49: Servizi igienici.</b>  <b>c./</b>  1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici funzionanti, realizzati per qualità e dimensione in conformità alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigenti leggi sanitarie.  2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 50: Amministrazione degli stabili.</b>  <b>c./</b>  1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, il recapito, il numero telefonico dell'Amministratore e copia del Regolamento condominiale.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>

<p><b>Art. 51: Mestieri girovagli.</b> c./</p> <p>1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, delle autorizzazioni e dei titoli previsti dalle vigenti normative. <b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p>2. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se già munito di quanto indicato al comma 1, se prima non ha ottenuto la licenza dell’Autorità comunale. Qualora il mestiere girovago sia esente dal rilascio di titoli abilitativi di titolarità dell’Amministrazione comunale, comunque dovrà essere data notizia tramite comunicazione scritta presentata al Comando Polizia Locale prima dell’inizio dell’attività. <b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p>3. Qualora trattasi di mestieri girovagli per i quali non è prevista licenza alcuna, andrà comunque data comunicazione al Comando di Polizia Locale dei tempi e delle modalità e del soggetto responsabile del mestiere stesso. <b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p>5. L’esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Analogamente, per i giorni di mercato è consentito l’esercizio nell’area di mercato esterna ai posteggi impiegati per l’attività di commercio ed a condizione che non venga intralciata la circolazione pedonale, o arrecati disturbi tramite emissioni sonore o comportamenti riprovevoli. <b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p>6. A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato di importunare i passanti con l’offerta di merci o di servizi e di importunare l’attenzione con grida, schiamazzi, o qualsiasi altro comportamento che possa considerarsi riprovevole, anche tramite la vestizione di abiti lerci o totalmente indecorosi o tramite l’uso di linguaggio scurrile. <b>50,00/500,00 100,00</b></p>	
<p><b>Art. 52: Lavavetri, posteggiatori e guardiamacchine.</b> c./</p> <p>1. L’attività di lavavetri è considerata mestiere girovago ed è assoggettata ad autorizzazione. <b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p>2. In ogni caso al fine di prevenire degrado ed evitare pericoli ed intralcio alla circolazione di veicoli e persone è vietato: a. Stazionare nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli; b. impedire la libera circolazione dei veicoli; <b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p>3. E’ vietato l’esercizio del mestiere di posteggiatore e guardiamacchine su suolo pubblico con e senza custodia di veicoli, senza concessione dell’ente proprietario della strada. <b>50,00/500,00 100,00</b></p>	
<p><b>Art. 53: Operatori del proprio ingegno.</b> c./</p> <p>2. Per l’esercizio di tali attività sul va rilasciata concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è richiesta autorizzazione commerciale. <b>50,00/500,00 100,00</b></p> <p>3. Non è considerato operatore del proprio ingegno, chi vende opere di tipo seriale o chi specula sull’altrui credulità come indovini, cartomanti giochi di sortilegio esorcismi e simili. <b>50,00/500,00 100,00</b></p>	
<p><b>Art. 54: Giochi di abilità.</b> c./</p> <p>1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato intrattenere i passanti con giochi di abilità che prevedono come premio per l’esecuzione il denaro. <b>75,00/500,00 150,00</b></p>	
<p><b>Art. 55: Attività economiche occasionali non professionali.</b> c./</p>	



<p>1. Nell'ambito di manifestazioni e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti, è consentita la vendita e scambio da parte degli operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati, di esiguo valore che abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 50,00 per la tentata vendita di pezzi detenuti in quantitativi multipli e € 150,00 per la tentata vendita di pezzi unici.</p>	<p><b>50,00/500,00 100,00</b></p>
<p><b>Art. 56: Attività artistiche di strada.</b> c./</p> <p>2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni sull'occupazione di aree e spazi pubblici se esercitata senza impiego di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.</p> <p>3. Le esibizioni devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e del Codice della strada.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 57: Cortei funebri e manifestazioni religiose.</b> c./</p> <p>1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi dalla Chiesa Parrocchiale sino al Cimitero Comunale percorrendo l'itinerario più breve e, su richiesta delle parti interessate, dall'abitazione alla chiesa con il parere favorevole della Polizia Locale. È fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente sotto la scorta del personale della Polizia Locale e di personale ausiliario autorizzato, rispettando le eventuali particolari disposizioni del Sindaco.</p> <p>2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il servizio di Polizia Locale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 62: Disciplina sanzionatoria.</b> c./</p> <p>1. Le violazioni al presente Regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 (da € 25,00 a € 50,00).</p> <p>5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 65 c. 1 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto ad ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria secondo i principi dettati dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p> <p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 64: Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.</b> c./</p> <p>2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 62 comma 1.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>
<p><b>Art. 65: Rimessa in pristino o rimozione delle opere non immediata attuabilità.</b> c./</p> <p>2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 62 comma 1. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.</p>	<p><b>25,00/500,00 50,00</b></p>